



Codice Etico
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

SOMMARIO

PREMESSA	2
SEZIONE 1: CODICE ETICO E LINEE DIRETTIVE	2
SEZIONE 2: PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 Libertà accademica	3
Art. 2 Nome e reputazione	4
Art. 3 Forme di discriminazione	4
Art. 4 Molestie sessuali	4
Art. 5 Proprietà intellettuale e plagio	5
Art. 6 Conflitto di interessi	5
Art. 7 Etica della ricerca	6
Art. 8 Doni e benefici	6
Art. 9 Utilizzo delle risorse, dei servizi e degli spazi universitari	6
SEZIONE 3: COMITATO ETICO	6
Art. 10 Comitato Etico	6
SEZIONE 4: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL PRESENTE CODICE.	
PROCEDIMENTO. SANZIONI	7
Art. 11 Principi	7
Art. 12 Procedimento	7
Art. 13 Sanzioni	8
Art. 14. Disposizioni finali e transitorie	8



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

PREMESSA

La *Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM*, di seguito denominata Università IULM, fondata nel 1968, è finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attività e gli strumenti delle lingue e della comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico.

In questo senso l'Università IULM ha in questi anni consolidato un'offerta formativa centrata su corsi strutturati sulle esigenze del mondo produttivo, proponendosi quale polo di eccellenza nella formazione universitaria e post-universitaria nei settori della comunicazione, dei consumi, dei media, del marketing, delle relazioni pubbliche, delle relazioni internazionali, del turismo, della valorizzazione dei beni artistici e dell'arte e delle lingue e delle letterature straniere, con l'intento di coniugare cultura e innovazione, sapere e saper fare.

L'Università IULM è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e della legge 9 maggio 1989, n. 168.

L'Università IULM si propone come una comunità universitaria integrata di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, vi trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio. Le diverse componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità umana e professionale secondo le rispettive funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'Istituzione e degli altrui diritti e doveri, e a sviluppare e indirizzare le proprie professionalità agli obiettivi da raggiungere per la realizzazione e valorizzazione dei valori comuni. La comunità universitaria, inoltre, si confronta costantemente con il territorio e risponde alle esigenze e alle opportunità che le provengono dalle realtà locali e internazionali di riferimento.

Nella sua funzione di comunità, l'Università IULM, è chiamata a diffondere i valori della solidarietà e della cooperazione al suo interno e al suo esterno, anche attraverso la promozione di relazioni tra enti di alta formazione e di ricerca ed incentivando l'educazione delle nuove generazioni alla responsabilità individuale e sociale, anche attraverso la valorizzazione e capitalizzazione di competenze tecniche, professionali e scientifiche, e la promozione di modelli educativi rispettosi dei principi di libertà, dignità ed eguaglianza.

SEZIONE 1: CODICE ETICO E LINEE DIRETTIVE

Considerato che la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è un'organizzazione strutturata secondo le leggi vigenti, nel rispetto dei principi costituzionali che ne sanciscono la libertà di ricerca e di insegnamento, e si compone di persone fisiche di età, provenienza, sesso e condizione economica differente che ricoprono posizioni diverse per ruolo e tipologia professionale;

Tenuto conto che l'Università IULM è consapevole dell'importante funzione che svolge all'interno del tessuto sociale, locale, nazionale ed europeo, agendo con consapevolezza e responsabilità, come è attestato dallo Statuto vigente;

Preso atto che l'Università IULM opera in molteplici campi di interesse pubblico e privato, promuovendo l'interazione tra diversi soggetti, pubblici e privati, con il fine della ricerca, della conoscenza e dello sviluppo della stessa;

Le linee guida per un Codice Etico universitario vengono pertanto così formulate:

2



Il Codice Etico individua i principi di correttezza indispensabili per il migliore svolgimento della missione formativa e scientifica dell'Ateneo. Esso fa appello al senso di responsabilità che deve accompagnare l'adempimento dei propri doveri non meno che l'esercizio dei propri diritti all'interno della Comunità universitaria.

Il Codice Etico si applica a tutti i componenti della Comunità universitaria, compresi coloro che si trovano anche temporaneamente in rapporto di servizio o di collaborazione con l'Ateneo. Si estendono, per quanto di ragione agli ospiti delle strutture universitarie.

Il Codice Etico non si sostituisce alla legge ma si aggiunge alle disposizioni normative applicabili ai membri appartenenti alla Comunità universitaria e dalle quali conseguono diritti e doveri.

Il Codice Etico dell'Università IULM si basa su tre principi fondamentali:

1. equità e giustizia;
2. rispetto dell'individuo e della sua dignità;
3. responsabilità personale e professionale.

1) I soggetti operanti a vario titolo nell'Università IULM devono avere un trattamento commisurato alla dignità della persona umana, non possono essere discriminati o essere oggetto di abusi e attenzioni improprie.

La discriminazione e gli abusi vanno disciplinati secondo i termini di legge con il primario obiettivo della prevenzione, rispetto alla sanzione.

2) I membri dell'Università devono essere trattati come portatori di valori, e come tali rispettati e garantiti. All'interno della comunità universitaria tutti i membri hanno accesso alle molteplici opportunità della vita sociale, al fine di una piena e condivisa partecipazione alla comunità stessa. L'Università e i suoi membri hanno come dovere fondamentale il rispetto delle persone e come tali, al fine che ognuno si senta partecipe e membro effettivo di una comunità ed accetti le proprie responsabilità nei confronti dell'Università. Partecipare ad una comunità significa che ogni singolo individuo deve essere portatore oltre che dei propri diritti anche dei correlati doveri e delle responsabilità derivanti, in particolare nei confronti degli altri, al fine di rendere le proprie azioni trasparenti e oneste.

3) Ogni membro dell'Università deve evitare di recare offesa in qualsiasi modo verso ogni altro individuo e, inoltre, deve adottare un costante comportamento corretto e rispettoso, finalizzato al raggiungimento dell'interesse istituzionale comune. Ogni singolo membro dell'Università deve difendere i diritti degli altri nel rispetto delle diversità personali, in un impegno reciproco volto al perseguimento di finalità condivise e comuni.

SEZIONE 2: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Libertà accademica

L'Università IULM si impegna a valorizzare la libertà intellettuale e il libero scambio delle idee intellettuali come essenziali per il raggiungimento della sua missione istituzionale e accademica, e si impegna, altresì, a proteggere i suoi membri da qualsivoglia tentativo di limitazione o violazione di tale libertà.

La libertà di insegnamento e di ricerca è riconosciuta dall'Università come essenziale ad una corretta conduzione dell'attività istituzionale. Il personale docente si deve attenere ad un comportamento intellettuale che abbia come riferimento etico e giuridico la libertà di giudizio e di



interpretazione, ispirata a onestà e responsabilità verso i valori della ricerca per lo sviluppo della conoscenza.

Art. 2 Nome e reputazione

Tutta la comunità universitaria è tenuta a rispettare e garantire il buon nome dell'Ateneo. Ad ogni membro dell'Università IULM è fatto obbligo di comportarsi in modo consono al buon nome dell'Ateneo stesso a ogni singolo membro non è permesso:

- fare un uso illecito e, comunque, improprio del nome dell'Università IULM, del suo logo e dei simboli ad essa appartenenti;
- sfruttare e utilizzare esternamente all'Università IULM la reputazione dell'Ateneo, specie se associata ad attività professionali esterne, anche non remunerate;
- esprimere opinioni soggettive e personali che potrebbero recare danno o nocimento al buon nome dell'Università IULM.

Art. 3 Forme di discriminazione

In un ordinamento che promuove le pari opportunità ed uguaglianza sussiste discriminazione nei confronti di un individuo o un gruppo di persone allorché si utilizzi verso questi un trattamento meno favorevole rispetto ad altri individui o gruppi di persone in eguali o simili circostanze, a causa di uno o più fattori quali l'età, il colore, la nazionalità, l'origine etnica, il genere, l'handicap, le convinzioni politiche e religiose.

L'Università IULM ritiene che sia discriminazione indiretta anche quando un'esigenza apparentemente neutrale, come una disposizione o una regola, abbiano effetti negativi a causa dei detti fatti discriminanti.

Altresì, l'Università IULM, in considerazione di quanto sopra espresso, e nel rispetto della sicurezza e della salute dei dipendenti e degli studenti, considera inaccettabile la violenza e le aggressioni, sia fisiche sia verbali, e, comunque, qualsivoglia forma di sopruso, in quanto comportamenti lesivi della dignità e dei diritti della persona.

L'Università IULM e i suoi membri si fanno interpreti e garanti della tutela delle pari opportunità nel lavoro e nell'educazione.

Art. 4 Molestie sessuali

L'Università IULM non tollera alcuna forma di molestia, violenza, sopruso di natura sessuale, e, comunque, alcun comportamento assimilabile.

La molestia e la vessazione sessuale coprono un ampio spettro di comportamenti sia che costituiscano offesa verbale o visiva, sia che colpiscano la sfera fisica di una persona e, comunque, sempre in relazione alla natura sessuale della stessa.

Le caratteristiche distintive della molestia sessuale sono quelle dell'imposizione di riferimenti anche impliciti alla componente sessuale quando questi non sono consapevolmente e liberamente condivisi.

La molestie sessuali includono:

- commenti verbali sgraditi di natura sessuale;
- contatti fisici non voluti e deliberati;
- esposizione pubblica e gratuita di scritti sessualmente espliciti o di materiali audio visivi;
- trasmissione o proiezione di *email* offensive, *screen savers* o immagine pornografiche;
- gesti o azioni offensive di natura sessuale;
- attenzione persistente e non voluta nei confronti di terzi, unitamente ad un atteggiamento persecutorio;
- domande esplicite o sottintese per ricevere o offrire favori sessuali.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

Alcune forme di condotta sessuale possono essere considerate innocue da alcuni e offensive da altri. Nello specifico, l'Università considera vessatorie quelle espressioni che riguardano:

- implicitamente o esplicitamente un'imposizione concernente l'ammissione degli studenti, la valutazione e il superamento degli esami, o qualsiasi azione che possa in qualche modo vincolare la carriera scolastica di uno studente;
- implicitamente o esplicitamente un'imposizione concernente il reclutamento del personale, docente e amministrativo, il processo e il superamento delle selezioni, o qualsiasi azione che possa in qualche modo vincolare la carriera professionale;
- un'interferenza con i risultati accademici o lavorativi;
- la creazione di un ambiente di lavoro e di apprendimento intimidatorio e offensivo.

Considerato il ruolo educativo dell'Università, assumono particolare gravità gli abusi o le molestie sessuali da parte di docenti nei confronti degli studenti.

Art. 5 Proprietà intellettuale e plagio

L'Università IULM si attiene alle disposizioni di legge in materia di proprietà intellettuale e plagio e, i membri del corpo docente e amministrativo e gli studenti, sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia.

Le norme giuridiche tutelano il diritto di autore delle opere dell'ingegno. L'Università detiene i diritti per l'utilizzo, a fini economici e non, delle creazioni e invenzioni, prodotte da personale docente e/o studente, qualora trattasi di prodotti derivanti da attività istituzionali, esplicitamente commissionati dall'Ateneo.

La proprietà intellettuale individuale è riconosciuta dall'Università e come tale deve essere tutelata.

Il plagio, totale o parziale, inteso come attribuzione della paternità dell'opera e delle idee di terzi, riferendole a se stessi o ad altri, anche a prescindere dalla lingua di riferimento e, comunque, senza riferimento esplicito alle fonti, è sanzionato penalmente. Ogni singola attività accademica di rilievo scientifico per l'Ateneo deve avere riferimento specifico, se è possibile, al membro della comunità al quale sono attribuibili quelle parti. L'Università IULM contribuirà a creare le condizioni affinché si operi sempre con integrità e onestà, per la più ampia valorizzazione dei meriti individuali e delle responsabilità personali, pur favorendo e incentivando un approccio metodologico multidisciplinare e articolato della ricerca e del dialogo tra i membri della comunità universitaria.

Art. 6 Conflitto di interessi

Il conflitto di interessi include ogni circostanza che sorge dalla discordanza tra le azioni svolte nell'interesse dell'Università e i personali interessi di un singolo soggetto. Si ha, inoltre, ogni qualvolta ci sia l'illegittima aspettativa di ricevere un beneficio diretto o indiretto per un lavoro o un'attività istituzionale.

Si ha conflitto di interessi ogni qual volta l'interesse privato di un membro della comunità universitaria contrasti in maniera reale o potenziale con l'interesse, non solo economico, dell'Università IULM.

L'Università IULM, il personale docente e amministrativo e gli studenti, devono adottare le misure più consone per evitare ogni situazione o relazione che possa condurre a un conflitto di interessi, oppure, direttamente o indirettamente, compromettere lo svolgimento dei propri doveri. Ogni qualvolta i membri dell'Università diventano consapevoli di una tale situazione devono adottare le appropriate misure per sciogliere ogni reale o potenziale conflitto.



Altresi, si disapprova qualsiasi forma di nepotismo e favoritismo che possa valorizzare un soggetto indipendentemente dai suoi meriti individuali, dalla professionalità e dalla preparazione, contro i principi di equità, di giustizia e di imparzialità.

Art. 7 Etica della ricerca

La ricerca deve essere fatta nella piena osservanza di rilevanti standard etici sia nella metodologia che nello sfruttamento dei risultati. I ricercatori hanno il dovere di assicurare che il loro lavoro sia in linea con i valori e i principi posti alla base dello Statuto dell'Università e delle professioni alle quali essi appartengono. I ricercatori, altresì, devono partecipare a progetti di ricerca che si conformino a standard etici condivisi nella comunità di riferimento.

L'Università e i suoi ricercatori hanno il dovere di rispettare e tutelare tutti coloro che sono coinvolti in attività di ricerca eticamente sostenibili.

Per cattiva condotta scientifica si intende la produzione, la falsificazione, il plagio e ogni altra pratica che devia da quelle comunemente accettate dalla comunità scientifica di riferimento per quanto concerne la conduzione, lo sviluppo e l'elaborazione della ricerca. Sono da considerare particolarmente riprovevoli comportamenti che incorrono nelle seguenti fattispecie:

- attribuirsi illegittimamente la paternità di un lavoro, di un progetto o di qualsivoglia ricerca che appartenga a terzi, anche per quanto riguarda l'utilizzo di informazioni confidenziali o l'omissione intenzionale di parti di lavoro compiuto da terzi;
- interferenza nel lavoro di terzi senza una specifica intenzione o autorizzazione per quanto concerne soprattutto la sottrazione di materiale ai fini della conduzione della ricerca stessa;
- cattiva veicolazione e diffusione di lavori di ricerca di terzi attraverso alterazione o utilizzo parziale di materiale.

Art. 8 Doni e benefici

I membri dell'Università IULM non devono sollecitare, incoraggiare o accettare doni o benefici di qualsivoglia natura, che potrebbero essere ragionevolmente riconducibili ad atti che possono determinare, direttamente o indirettamente, vincolo nei confronti della loro attività professionale.

E' un'aggravante ogni forma di compromesso a fini commerciali.

Art. 9 Utilizzo delle risorse, dei servizi e degli spazi universitari

I membri dell'Università IULM devono utilizzare servizi e risorse e spazi universitari in modo conforme ai fini istituzionali e, comunque, legittimo. La fruizione di benefit deve essere esplicitamente autorizzata dagli organi competenti.

SEZIONE 3: COMITATO ETICO

Art. 10 Comitato Etico

E' costituito un apposito Comitato Etico, nominato dal Rettore, composto da un membro esterno all'Ateneo e da due membri interni, tutti opportunamente selezionati tra personalità di spicco e di indubbio rigore morale con le seguenti funzioni:

- svolgere attività istruttoria nei confronti di coloro per i quali si renda necessario l'accertamento della violazione delle norme di cui al presente Codice e trasmette gli atti unitamente ad una relazione motivata al Senato Accademico;
- favorire, sempre che il comportamento non costituisca illecito penale, civile o amministrativo, la ricomposizione amichevole del contenzioso.

Le iniziative e le proposte del Comitato devono essere opportunamente motivate.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

Il Comitato Etico dura in carica quattro anni.

SEZIONE 4: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL PRESENTE CODICE. PROCEDIMENTO. SANZIONI

Art. 11 Principi

La violazione delle regole di condotta del presente Codice costituisce motivo di applicazione di specifiche sanzioni.

Qualora l'accertamento della violazione delle regole di condotta del presente Codice integri altresì l'ipotesi di illecito disciplinare, si applicherà la disciplina prevista per i procedimenti disciplinari. L'azione disciplinare e la relativa sanzione sono, pertanto, prevalenti rispetto al procedimento e alle sanzioni sulla violazione del presente Codice.

Restano salve, secondo la rispettiva disciplina, eventuali responsabilità contabili civili e penali delle condotte sanzionate.

Art. 12 Procedimento

Il procedimento disciplinato nel presente articolo si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Rettore, ricevuta la segnalazione non anonima o comunque acquisita l'informazione di una eventuale violazione del presente Codice, nomina un'apposita Commissione pre-istruttoria all'uopo istituita al fine di svolgere preliminare attività istruttoria in ordine alla sussistenza della violazione.

Le segnalazioni possono riguardare violazioni eventualmente commesse da tutti i membri della Comunità universitaria, tra i quali, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, sono da considerarsi tutti coloro che trascorrono periodi di ricerca (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dottorandi di ricerca, assegnisti), periodi di insegnamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, titolari di contratti di affidamento), e di studio (a titolo esemplificativo e non esaustivo studenti stranieri, cultori della materia) presso questo Ateneo limitatamente a tali periodi.

La Commissione pre-istruttoria all'uopo istituita, nel più breve tempo possibile, relaziona al Rettore formulando la proposta conclusiva in merito alla natura dei comportamenti denunciati o comunque conosciuti, indicando se gli stessi siano idonei a integrare violazioni del presente Codice ovvero illecito disciplinare.

Il Rettore, valutata la relazione della Commissione pre-istruttoria dispone l'avvio del procedimento per le violazioni del presente Codice al Comitato Etico ovvero, qualora le condotte integrino gli estremi dell'illecito disciplinare, dispone la trasmissione degli atti all'Organo competente per materia.

Il procedimento prende avvio con la comunicazione per iscritto, da parte del Comitato Etico, al soggetto interessato, contenente l'indicazione delle disposizioni del presente Codice che si assumono violate.

All'interessato deve essere assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per presentare eventuali osservazioni scritte, con facoltà di esser sentito dal Comitato etico.

Il Comitato etico, esaminate le eventuali controdeduzioni dell'interessato e dopo aver sentito lo stesso se questi lo abbia richiesto, conclude la propria attività istruttoria disponendo l'invio di



apposita relazione al Senato Accademico, contenente l'acquisizione della notizia, l'eventuale violazione, la difesa dell'interessato e ogni altro elemento utile alla decisione.

Il Senato Accademico, ex art. 2, comma 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, delibera entro i 30 giorni successivi.

Il Procedimento deve concludersi entro 60 giorni dall'invio della contestazione degli addebiti al soggetto nei cui confronti è stato avviato il procedimento per violazione del presente Codice.

Qualora un procedimento disciplinare avviato si concluda senza dar luogo all'applicazione di sanzioni, il Rettore, acquisiti gli atti, dispone se trasmetterli al Senato Accademico per gli eventuali ulteriori provvedimenti da adottare.

Art. 13 Sanzioni

Le sanzioni dovranno essere applicate nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità.

Nella loro individuazione, pertanto, si dovrà tenere conto della gravità della violazione e della sua reiterazione. Si ha reiterazione quando nell'ultimo biennio siano state accertate più condotte lesive degli stessi o di altri valori e principi di cui al presente Codice:

Esse consistono:

- a) richiamo formale. Esso consiste in una nota di biasimo a firma del Rettore;
- b) richiamo formale con segnalazione alla Comunità universitaria mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo;
- c) sospensione dalla carica accademica o funzione organizzativa o di delega rettorale fino a un massimo di un anno;
- d) decadenza dalla carica accademica o funzione organizzativa ricoperta o della delega rettorale;
- e) sospensione del diritto a essere eletto o nominato e a ricoprire per un triennio, qualsiasi carica accademica o funzione organizzativa o incarico istituzionale.

Qualora vengano irrogate le sanzioni di cui alle lettere c) d) ed e) di cui al precedente comma, la deliberazione assunta dal Senato Accademico viene pubblicata sul sito dell'Ateneo.

La deliberazione del Senato Accademico viene in ogni caso trasmessa all'interessato e al Nucleo di Valutazione.

La documentazione relativa alla sanzione deve essere conservata nel fascicolo personale dell'interessato.

Art. 14. Disposizioni finali e transitorie

L'azione penale, civile e amministrativa, eventualmente avviata per gli stessi comportamenti assunti in violazione del presente Codice, non sospende il procedimento di cui sopra, né l'eventuale applicazione delle relative sanzioni.